

**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 37/2003**

**OGGETTO:** Rapporti tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali riguardo alla competenza ad irrogare sanzioni disciplinari: parere del Collegio Arbitrale di Disciplina del 15 gennaio 2003.

L'anno **duemilatre** addì **19** del mese di **febbraio** alle ore **16.55** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| • <b>SUSTA</b> Avv. Gianluca       | <i>Presidente</i>     |
| • <b>ALBERTI</b> Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • <b>CARLINO</b> Dott. Carmelo     | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>DI BELLO</b> Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>MAGGIORE</b> Dott. Giuseppe   | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>PAOLINI</b> Dott. Carlo       | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>SAFFIOTI</b> Dott. Carlo      | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>TALARICO</b> Dott. Carmine    | <i>Consigliere</i>    |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente**, Avv. Gianluca Susta.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**, Dott. **Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale**, Avv. **Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

**DELIBERAZIONE N. 37  
DEL 19 FEBBRAIO 2003**

**OGGETTO:** Rapporti tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali riguardo alla competenza ad irrogare sanzioni disciplinari: parere del Collegio Arbitrale di Disciplina del 15 gennaio 2003.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che con deliberazione n. 446 del 12 novembre 2002 il Consiglio Nazionale di Amministrazione richiedeva un parere al Collegio Arbitrale di Disciplina nella sua veste consultiva circa la problematica della ripartizione delle competenze tra Sede Nazionale e Sezioni Regionali in ambito disciplinare attesa la necessità di disciplinare in maniera certa e puntuale la materia anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti di competenza ovvero di risolvere gli stessi;

Tenuto conto che in data 15 gennaio 2003 il suddetto Collegio, esaminate le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 465/1997 e nel CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001, ha adottato il parere richiesto dal quale emerge il seguente quadro delle competenze in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale e da parte delle Sezioni Regionali:

- Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è l'unico competente ad irrogare, nei riguardi di tutti i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali "A", "B" e "C", iscritti sia all'Albo Nazionale sia agli Albi Regionali, le sanzioni disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari stessi con l'Agenzia;
- Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è, inoltre, competente ad assumere gli atti che irrogano gli altri tipi di sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, giusta delibera n.161 del 25.05.2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, solo nei riguardi dei segretari che risultino iscritti esclusivamente nella fascia "A" dell'albo;



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

- risulta assegnata al Consiglio di Amministrazione Nazionale anche la competenza ad irrogare le sanzioni nei riguardi di quei segretari che, iscritti nella fascia "A" dell'albo, dopo essere stati collocati in disponibilità abbiano accettato di essere nominati titolari di un comune corrispondente ad una fascia demografica inferiore; ciò in virtù di quanto disposto dall'art.11, comma 7, del d.P.R. 465/97 che prevede che il segretario resta iscritto nella fascia superiore;
- resta residualmente assegnata ai Consigli delle Sezioni Regionali la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari, di cui ai già citati articoli 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 (con esclusione di quelle che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari con l'Agenzia stessa), con esclusivo riferimento ai segretari iscritti nelle fasce "B" e "C" dell'albo;
- rientra, inoltre, nella competenza delle Sezioni Regionali l'irrogazione delle sanzioni nei riguardi dei segretari che risultano iscritti contemporaneamente nelle fasce "A" e "B", come previsto dall'art.11, comma 6, e dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/97; ciò in quanto il comma 2 dell'art.12 precisa che per essi "Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo."

Ritenuto che la questione de qua, rivestendo carattere generale, debba essere sottoposta anche all'attenzione delle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di acquisire, prima dell'adozione del provvedimento finale, eventuali osservazioni in merito;

Visto il D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465;

Visto il C.C.N.L del 16 maggio 2001;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

**DELIBERA**

1. di prendere atto del parere espresso in data 15 gennaio 2003 dal Collegio Arbitrale di Disciplina nella sua veste consultiva in merito alla problematica

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

della ripartizione delle competenze tra sede Nazionale e sezioni regionali in ambito disciplinare;

2. di inviare alle OO.SS. di categoria dei Segretari il suddetto parere al fine di acquisire, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, eventuali osservazioni in merito, le quali dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso parere;
3. di incaricare il Direttore Generale dell'esecuzione della presente deliberazione.